

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 11 agosto 2021****che istituisce il gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica**

(2021/C 324/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, incaricato di fornire alla Commissione consulenza e pareri in merito alla comparabilità, affidabilità e completezza delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, all'approntamento di misure volte a rendere i dati più comparabili e affidabili nonché all'emissione di pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica presentati dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
- (3) È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti (il «gruppo di esperti SPPW») nel settore delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica e definirne i compiti, la struttura e il funzionamento, in conformità alla decisione C(2016) 3301 della Commissione che stabilisce le regole orizzontali relative alla creazione e al funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
- (4) Il gruppo di esperti SPPW dovrebbe esprimere ogni anno un parere sull'adeguatezza dei dati sui rifiuti di imballaggio di plastica presentati annualmente dagli Stati membri ai fini del loro utilizzo nel sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
- (5) Il gruppo di esperti SPPW dovrebbe essere composto da esperti, appartenenti a tutti gli Stati membri, in materia di statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica.
- (6) È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti SPPW.
- (7) I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

*Articolo 1***OGGETTO**

È istituito il gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica («il gruppo di esperti SPPW»).

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 2

Compiti

I compiti del gruppo di esperti SPPW sono i seguenti:

- (a) fornire alla Commissione consulenza e pareri in merito alla comparabilità, affidabilità e completezza delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati;
- (b) fornire consulenza alla Commissione in merito all'approntamento di misure volte a rendere le statistiche più comparabili e affidabili;
- (c) esaminare a cadenza annuale i dati presentati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770;
- (d) emettere pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica presentati dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati;
- (e) esaminare le questioni relative all'attuazione del regolamento (UE, Euratom) 2021/770;
- (f) assistere la Commissione nella preparazione di proposte legislative e iniziative strategiche relative all'armonizzazione delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica;
- (g) assistere la Commissione nella fase iniziale della preparazione di atti di esecuzione da adottare a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, prima della loro presentazione al comitato conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (h) agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche in materia di statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica;
- (i) consigliare la Commissione in merito alle questioni concernenti le politiche di revisione delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti SPPW in merito a qualsiasi questione inerente ai dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica.

Articolo 4

Composizione del gruppo

- (1) Il gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri incaricate di comunicare i dati a norma dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Gli Stati membri nominano i propri rappresentanti e garantiscono che tali rappresentanti forniscano un elevato livello di competenza nella compilazione delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica.

Articolo 5

Presidenza

Il gruppo di esperti SPPW è presieduto da un rappresentante della Commissione (Eurostat).

⁽³⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Articolo 6

Funzionamento

- (1) Il gruppo di esperti SPPW agisce su richiesta della Commissione (Eurostat), nel rispetto delle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti ⁽⁴⁾ («le regole orizzontali») ⁽⁵⁾.
- (2) Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione.
- (3) La Commissione (Eurostat) assicura i servizi di segreteria.
- (4) I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
- (5) Di concerto con la Commissione (Eurostat), il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
- (6) Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo di esperti SPPW è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
- (7) Il gruppo di esperti SPPW adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso, ove possibile.
- (8) In caso di votazione, esso si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi membri. I membri che hanno espresso un voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 7

Sottogruppi

La Commissione (Eurostat) ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione (Eurostat). I sottogruppi operano in conformità alle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

Articolo 8

Esperti invitati

Su base ad hoc, la Commissione (Eurostat) può invitare esperti con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo di esperti SPPW o dei sottogruppi.

Articolo 9

Osservatori

- (1) Alle organizzazioni o agli organismi pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere concesso lo status di osservatori, conformemente alle regole orizzontali, su invito diretto.
- (2) Le organizzazioni o gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.
- (3) Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo di esperti SPPW e a fornire consulenza. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo di esperti SPPW.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante regole orizzontali relative alla creazione e al funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

⁽⁵⁾ Cfr. l'articolo 13, paragrafo 1, delle regole orizzontali.

Articolo 10

Regolamento interno

Su proposta della Commissione (Eurostat) e di concerto con essa, il gruppo di esperti SPPW adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità alle regole orizzontali.

Articolo 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

(1) I membri del gruppo di esperti SPPW e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell'Unione, previste dalle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽⁶⁾ e (UE, Euratom) 2015/444 ⁽⁷⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

(2) I membri del gruppo di esperti SPPW e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, rispettano il segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare l'articolo 20 (Tutela dei dati riservati).

Articolo 12

Trasparenza

(1) Il gruppo di esperti SPPW e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»). I nomi delle autorità degli Stati membri e degli osservatori sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti.

(2) Tutti i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i verbali e le comunicazioni dei partecipanti, sono messi a disposizione dopo le riunioni tramite un link dal registro dei gruppi di esperti a un sito web dedicato. L'accesso ai siti web dedicati non è soggetto alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. La pubblicazione dell'ordine del giorno avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

Articolo 13

Spese per le riunioni

(1) I partecipanti alle attività del gruppo di esperti SPPW e dei relativi sottogruppi non sono remunerati per i servizi prestati.

(2) Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo di esperti SPPW e dei sottogruppi sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

⁽⁶⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽⁷⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Le eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine e di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.

Fatto a Bruxelles, il 11 agosto 2021.

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
